

Rep. n. Prot. n.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA, con sede in Verona, via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale 93009870234, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Chiara Leardini, nata a Verona il 07.03.1971, autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del 15.09.09 e del Consiglio di Amministrazione del 25.09.09;

Ε

La **SOGGETTO OSPITANTE**, con sede legale in CITTA' (PROV.), Via , Partita Iva n. , d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata da COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, nato a il ;

PREMESSO

Che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, integrata dall'art. 41 della L.R. n. 3 del 13 marzo 2009, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, integrata dall'art. 41 della L.R. n. 3 del 13 marzo 2009, la SOGGETTO OSPITANTE si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Verona, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, integrata dall'art. 41 della L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 e in ottemperanza del D.Lgs. n. 81/08 si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, la struttura ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

ART. 2 - Tirocinio

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della Legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.



Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 3 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4 - Coperture assicurative

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART.5 - Privacy

Il trattamento dei dati personali forniti da studenti tirocinanti e dipendenti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il soggetto promotore risulta Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti tirocinanti, quali interessati, ex Regolamento, artt. 24-25, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; il soggetto promotore predispone e mette a disposizione degli studenti tirocinanti l'informativa ali interessati ex Regolamento, art. 13, su apposita pagina web: https://www.univr.it/it/privacy.

Il soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali degli studenti tirocinanti ex Regolamento, art. 28, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; si impegna quindi



a fornire, a richiesta del soggetto promotore, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte del soggetto promotore: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, il soggetto ospitante conserva nei confronti del soggetto promotore l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile. Inoltre, a richiesta del soggetto promotore, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di sistema, che abbiano accesso a dati personali oggetti della presente Convenzione, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolar modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea.

I dati degli studenti tirocinanti trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative.

Sono autorizzati a trattare i dati degli studenti tirocinanti i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, di soggetto promotore e di soggetto ospitante la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex Regolamento, art. 29.

Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante agli studenti tirocinanti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, gli studenti tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

ART.6 - Durata

La presente convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data di stipulazione ed è rinnovata per periodi di uguale durata, salvo disdetta da comunicare in forma scritta almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Con la sottoscrizione della presente convenzione sono automaticamente risolte le convenzioni precedentemente stipulate per le quali non sia al momento attivo alcun Progetto Formativo.

Restano valide le convenzioni già stipulate che abbiano al momento Progetti Formativi in corso, fino alla conclusione degli stessi.

ART. 7 - Foro competente



Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Venezia.

ART. 8 - Norma di rinvio

vigente in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
Verona li
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
LA RETTRICE
(Prof.ssa Chiara Leardini)
SOGGETTO OSPITANTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 6 (Durata) e 7 (Foro Competente) della presente Convenzione.
SOGGETTO OSPITANTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)